



STATUTO

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale di Cabras n. 36 del 25.06.2021

Modificato con deliberazione del CdI del 20. 09.2022

Modificato con deliberazione del CdA del 03.10.2022

ARTICOLO 1

Natura, denominazione e sede

1. È costituita la “**Fondazione Mont’e Prama**” (di seguito denominata anche “Fondazione”), ai sensi dell’art. 112, comma 5, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e in attuazione dell’art. 5, comma 1, lettere a) e b) dell’Accordo di valorizzazione sottoscritto in data 19 luglio 2017 tra il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, la Regione Sardegna, il Comune di Cabras (di seguito Accordo di valorizzazione).
2. La Fondazione non ha scopo di lucro, non può distribuire utili e risponde ai principi e allo schema giuridico della Fondazione di partecipazione, nell’ambito del più vasto genere di Fondazioni disciplinato dal Codice civile e dalle leggi speciali.
3. La Fondazione è dotata di autonomia statutaria, regolamentare e gestionale.
4. La Fondazione ha sede legale presso il Museo archeologico, sito in via Tharros, s.n.c., Cabras (OR) e può stabilire, per funzioni operative, altre sedi, delegazioni o uffici in Italia e all’estero.

ARTICOLO 2

Finalità

1. Nel perseguimento delle finalità di potenziamento della fruizione e promozione del “Sistema di valorizzazione integrata territoriale del Sinis – Terra di Mont’e Prama” ai sensi dell’art. 2 dell’Accordo di valorizzazione, la Fondazione persegue lo scopo di elaborare ed attuare il piano strategico di sviluppo turistico-culturale e di valorizzazione, anche paesaggistica, del “Sistema di valorizzazione integrata territoriale del Sinis – Terra di Mont’e Prama”. Tale progetto è finalizzato alla valorizzazione di un percorso culturale integrato, che determini, in un sistema di rete, un potenziamento dei servizi offerti al pubblico, integrandosi anche con i settori produttivi correlati ai beni culturali e, su scala territoriale più ampia, con il sistema regionale, attraverso un’azione programmatica condivisa dai Fondatori nell’individuazione delle linee strategiche e degli obiettivi, così come nella definizione delle modalità operative. Il piano strategico di sviluppo turistico-culturale dovrà tener conto di tutte le eventuali osservazioni formulate dal Fondatore Comune di Cabras, cui spetta la pianificazione e la gestione del territorio.
2. La Fondazione, nella predisposizione ed esecuzione del piano strategico di sviluppo turistico-culturale e di valorizzazione di cui al comma 1, opera secondo le indicazioni fornite dalle linee strategiche di cui all’art. 3 dell’Accordo di valorizzazione, per:
 - una valorizzazione del complesso dei beni culturali afferenti al “Sistema di valorizzazione integrata territoriale del Sinis – Terra di Mont’e Prama”. Allo scopo, con il sostegno delle Parti e nel rispetto delle rispettive competenze istituzionali, saranno realizzati studi di contesto territoriale e di analisi di sostenibilità economica, accanto ad interventi di manutenzione e restauro del patrimonio archeologico, storico-artistico, architettonico e paesaggistico;
 - una promozione turistica, nel territorio della Sardegna, dello sviluppo del percorso culturale integrato del “Sistema di valorizzazione integrata territoriale del Sinis – Terra di Mont’e Prama”, sulla base di linee di azione condivise tra i Fondatori mediante la creazione di un percorso unitario di valorizzazione del patrimonio archeologico, considerando tale nucleo di beni culturali come appartenenti ad un unico contesto turistico omogeneo da valorizzare in rete, anche come possibile itinerario tematico ai fini del rilancio turistico delle aree territoriali sulle quali tali beni culturali insistono;

- una promozione, nell'ambito della valorizzazione culturale, paesaggistica e territoriale di cui alle lettere precedenti, dell'integrazione tra i settori produttivi legati ai beni culturali del "Sistema di valorizzazione integrata territoriale del Sinis – Terra di Mont'e Prama", nonché tra tutti i Soggetti capaci di apportare contributi nell'attuazione del piano strategico.
3. Nell'ambito delle finalità e delle linee strategiche di cui ai commi precedenti, la Fondazione è tenuta al perseguimento degli obiettivi di cui all'art. 4 dell'Accordo di valorizzazione e, in particolare a:
- promuovere e attuare, nell'ambito del piano di cui all'art. 3 dell'Accordo di valorizzazione, programmi di sviluppo turistico e culturale anche attraverso forme di integrazione con il sistema regionale, al fine di superare la frammentazione della promozione turistica e della strutturazione dell'offerta di servizi turistici in modo tale da renderla idonea a soddisfare le molteplici esigenze dei turisti nazionali e internazionali;
 - incrementare, nei territori di riferimento, i servizi offerti al pubblico, con particolare riguardo a quelli turistici e alla necessità della loro integrazione e messa in rete, sia con riferimento a quelli ricettivi e di accoglienza, sia con riferimento ai servizi di promozione della conoscenza del patrimonio culturale e ai servizi di formazione, orientati allo sviluppo di professionalità nell'ambito della promozione e valorizzazione di beni culturali;
 - promuovere, in collaborazione con le istituzioni territorialmente competenti, lo sviluppo e l'adeguamento delle infrastrutture e della rete di trasporti di collegamento al complesso dei beni culturali afferenti e delle aree annesse, oggetto dell'Accordo di valorizzazione, nonché inserite nel percorso culturale e turistico integrato del patrimonio archeologico della Sardegna, definito tra i Soggetti sottoscrittori;
 - promuovere le conoscenze tecniche e scientifiche presenti nel territorio e valorizzare, nelle forme previste dalla legge, le competenze professionali maturate nei luoghi e istituti della cultura afferenti al "Sistema di valorizzazione integrata territoriale del Sinis – Terra di Mont'e Prama".

ARTICOLO 3

Attività istituzionali

1. La Fondazione, per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 2 provvede a svolgere le seguenti attività:

- a) predisposizione e attuazione del piano strategico di sviluppo turistico-culturale e di valorizzazione, anche paesaggistica, del "Sistema di valorizzazione integrata territoriale del Sinis – Terra di Mont'e Prama" che dovrà essere coerente con il Piano Strategico del Turismo 2017-2022, approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 17 febbraio 2017;
- b) predisposizione di uno studio di fattibilità sulla sostenibilità economico-finanziaria relativa alle competenze ad essa affidate, che ricomprenda anche la previsione degli strumenti di direzione, organizzazione e logistica funzionali alla realizzazione del piano;
- c) reperimento delle risorse necessarie per l'attuazione del piano, assicurando modalità ottimali di combinazione di risorse interne (provenienti dalla gestione diretta o dalla concessione di attività, servizi e spazi) e di risorse esterne (derivanti anche da progettazione finanziata, erogazioni liberali e sponsorizzazioni);
- d) coinvolgimento, nel processo di valorizzazione concordato e secondo principi di sussidiarietà orizzontale, di soggetti, anche collettivi, istituzionali e non, espressione della società civile, capaci di

- apportare contributi di esperienza, di collaborazione, di sinergie operative e di risorse economiche, prevedendo, in particolare, azioni e interventi di promozione e sollecitazione di erogazioni liberali e sponsorizzazioni;
- e) progettazione delle attività di valorizzazione e relativa gestione nelle forme consentite dall'art. 115 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia;
 - f) promozione, in ambito nazionale e internazionale, del valore culturale rappresentato dal complesso statuario rinvenuto a Mont'e Prama; che ha sede permanente e unitaria di deposito ed esposizione nel Museo di Cabras.
 - g) promozione di sinergie con il Museo archeologico nazionale per l'organizzazione congiunta di eventi finalizzati a valorizzare il patrimonio culturale della Sardegna nel suo complesso;
 - h) gestione, nelle forme previste dall'articolo 115 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia che, in prima istanza, riguarderà i seguenti luoghi della cultura: il museo archeologico di Cabras; l'area archeologica di Tharros con relative necropoli; l'ipogeo di San Salvatore (Cabras); la Torre di San Giovanni. A questi seguiranno - gli ulteriori beni identificati all'art. 1 dell'Accordo di valorizzazione come "Sistema di valorizzazione integrata territoriale del Sinis - Terra di Mont'e Prama". Nell'ambito di tale attività, in occasione di bandi di gara per l'erogazione dei servizi al pubblico dei beni che le verranno conferiti, la Fondazione è tenuta a garantire - nei limiti di legge - la "clausola sociale", al fine di promuovere la stabilità occupazionale e garantire la salvaguardia delle professionalità che si sono sviluppate nel territorio;
 - i) definizione di un piano di manutenzione programmato del complesso di beni conferiti, in accordo con la Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e per le province di Oristano e Sud Sardegna;
 - j) organizzazione di attività didattico-formative atte ad avvicinare il pubblico al patrimonio storico e culturale;
 - k) integrazione delle attività di gestione e valorizzazione dei beni culturali inizialmente conferiti con quelle riguardanti gli ulteriori beni eventualmente conferiti successivamente dagli altri partecipanti alla Fondazione, incrementando nel territorio di riferimento i servizi offerti al pubblico, migliorandone la qualità e realizzando economie di gestione;
 - l) ideazione e realizzazione di iniziative di ricerca, studio, documentazione, informazione ed educazione, incentivando la collaborazione con Università, Accademie e Centri di ricerca e restauro, nazionali e internazionali;
 - m) monitoraggio, misurazione e valutazione dell'attività svolta;
 - n) ogni altra attività il cui esercizio risulti congruo ed opportuno rispetto alle finalità perseguite;
 - o) la Fondazione, nei limiti connessi al perseguimento dei propri scopi, può svolgere ulteriormente tutte le attività strumentali, accessorie e connesse di cui all'art. 4 dello Statuto.

ARTICOLO 4

Attività strumentali, accessorie e connesse

1. Nel rispetto delle finalità definite dal presente Statuto e delle disposizioni di legge, la Fondazione svolge altresì le seguenti attività strumentali, accessorie e connesse:
 - a) provvedere alla valorizzazione di beni di proprietà privata, previo consenso dei soggetti interessati ai sensi della normativa vigente;
 - b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locataria o comodataria o a qualsiasi titolo

- posseduti o in detenzione;
- c) stipulare con enti pubblici o soggetti privati, secondo la normativa vigente, accordi o contratti per il perseguimento delle proprie finalità, tra cui, senza esclusione delle ipotesi contrattuali non espressamente previste, l'acquisto di beni e servizi, l'assunzione di finanziamenti e mutui a breve o a lungo termine, la locazione, l'assunzione in concessione o comodato o l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti pubblici o privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi istituzionali;
 - d) partecipare, anche in veste di promotore, ad associazioni, fondazioni, comitati, e più in generale, ad istituzioni pubbliche o private, senza fini di lucro, che perseguono finalità coerenti con le proprie attività istituzionali e strumentali al raggiungimento degli scopi della Fondazione;
 - e) istituire premi o borse di studio;
 - f) promuovere la raccolta di fondi e il reperimento delle risorse finanziarie necessarie alla propria attività istituzionale;
 - g) realizzare direttamente o partecipare a progetti sostenuti da fondi europei, nazionali, regionali e locali;
 - h) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, ogni altra attività ausiliaria, connessa, strumentale, affine, complementare, aggiuntiva, utile o opportuna al perseguimento delle finalità istituzionali.
2. La Fondazione nello svolgimento delle proprie attività si ispira ai principi di programmazione e sostenibilità degli interventi, di pubblicità degli atti e delle procedure, di controllo di gestione economica, finanziaria ed operativa.

ARTICOLO 5

Membri della Fondazione

1. I membri della Fondazione si dividono in:

- Fondatori;
- Sostenitori;
- Partecipanti.

ARTICOLO 6

Fondatori

1. Sono Fondatori il Ministero della cultura, la Regione Sardegna, il Comune di Cabras.

ARTICOLO 7

Sostenitori

1. Possono divenire Sostenitori, mediante adesione alla Fondazione e sottoscrizione del relativo atto costitutivo e Statuto, ai sensi dell'articolo 2 del D.P.R., 10 febbraio 2000 n. 361, privati proprietari dei beni culturali suscettibili di essere oggetto di valorizzazione e persone giuridiche private senza scopo di lucro, a condizione che l'intervento nel settore di attività proprio della Fondazione sia per essi previsto dalla legge o dallo Statuto.
2. L'assunzione della qualifica di Sostenitore è subordinata all'impegno da parte dei soggetti di cui al comma 1 a rispettare integralmente le norme del presente Statuto, a condividere in fase operativa i programmi della Fondazione e a contribuire, su base pluriennale, al fondo di dotazione e al fondo di gestione mediante un contributo in denaro, beni o servizi nelle forme, con le modalità e in

misura non inferiore a quella stabilita dal Consiglio di amministrazione ai sensi del successivo articolo 9.

3. Possono altresì divenire Sostenitori soggetti pubblici e istituzioni, purché assumano gli impegni di cui al comma 2.
4. L'ammissione dei Sostenitori è deliberata dal Consiglio di amministrazione ai sensi dell'articolo 13, comma 9 del presente Statuto.

ARTICOLO 8

Partecipanti

1. Possono divenire Partecipanti i soggetti di cui al precedente articolo 7, commi 1 e 3, nonché soggetti pubblici e privati che, pur non essendo proprietari di beni culturali oggetto delle iniziative di valorizzazione perseguite dalla Fondazione, condividendone le finalità, contribuiscono al funzionamento della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, in attività, anche professionale, ovvero in servizi, ovvero con l'attribuzione di beni materiali o immateriali.
2. I Partecipanti possono destinare il proprio contributo anche a specifici progetti rientranti nell'ambito di attività della Fondazione.
3. L'ammissione dei Partecipanti è deliberata dal Consiglio di amministrazione nelle forme, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita dal Consiglio di amministrazione ai sensi del successivo articolo 9.
4. La qualifica di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato.

ARTICOLO 9

Regolamento sul funzionamento interno della Fondazione e sull'uso degli spazi

1. Il Consiglio di amministrazione provvede con apposito regolamento alla disciplina delle forme, delle modalità e della misura minima di contribuzione necessaria per l'assunzione della qualifica di Sostenitore, di Partecipante, nonché delle cause di esclusione.
2. Il regolamento di cui al comma 1 disciplina altresì tutti gli aspetti inerenti il funzionamento interno della Fondazione, ivi comprese modalità e condizioni per l'utilizzo da parte dei Sostenitori e dei Partecipanti di spazi all'interno dei luoghi della cultura gestiti dalla Fondazione per attività no profit finalizzate a promuovere i siti nel loro contesto storico e territoriale.

ARTICOLO 10

Esclusione e recesso

1. L'esclusione dei Sostenitori e dei Partecipanti è deliberata dal Consiglio di amministrazione, con le maggioranze di cui all'articolo 13 nei casi e con le modalità stabilite nel regolamento di funzionamento di cui all'articolo 9.
2. Il Regolamento di cui all'art. 9, salva la possibilità di stabilire ulteriori ipotesi di esclusione, deve necessariamente prevedere l'esclusione dei Sostenitori e dei Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:
 - a) inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti previsti dal presente Statuto;

- b) condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione.
- 3. Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:
 - a. estinzione a qualsiasi titolo dovuta;
 - b. apertura di procedure di liquidazione;
 - c. fallimento e/o altre procedure concorsuali, apertura delle procedure prefallimentari e/o sostitutive della dichiarazione di fallimento.
- 4. I Fondatori non possono recedere né essere esclusi dalla Fondazione.
- 5. I Sostenitori possono recedere dalla Fondazione con un preavviso di 12 mesi e salvo adempimento delle obbligazioni assunte per l'esercizio in corso.
- 6. I Partecipanti di cui all'articolo 8 del presente Statuto possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte per l'esercizio in corso.
- 7. Con l'esclusione ovvero il recesso decadono automaticamente coloro i quali ricoprono cariche come espressione del soggetto non più appartenente alla Fondazione.

ARTICOLO 11

Gli organi e la struttura della Fondazione

- 1. Sono Organi della Fondazione:
 - il Presidente;
 - il Consiglio di amministrazione;
 - il Consiglio di indirizzo;
 - il Consiglio scientifico;
 - l'Organo di Revisione.
- 2. La Fondazione si dota di un Direttore ai sensi dell'articolo 17 del presente Statuto.
- 3. L'assunzione delle cariche previste nel presente titolo avviene nel rispetto delle previsioni di cui al Decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39 e delle ulteriori ipotesi di incompatibilità e inconfiribilità previste dalla normativa vigente.

ARTICOLO 12

Il Presidente

- 1. Il presidente del Consiglio di amministrazione è anche Presidente della Fondazione.
- 2. Il presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione e ne promuove l'attività; convoca e presiede il Consiglio di amministrazione.
- 3. Il presidente cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.
- 4. In caso di assenza o impedimento il presidente è sostituito dal Vice Presidente.

ARTICOLO 13

Composizione e funzionamento del Consiglio di amministrazione

- 1. Il Consiglio di amministrazione è composto da 6 (sei) membri, individuati tra soggetti che per professionalità, competenza ed esperienza, in particolare nei settori di attività della Fondazione,

- possano efficacemente contribuire al perseguimento dei fini istituzionali della Fondazione stessa.
2. Il Consiglio di amministrazione è composto da:
 - a) Presidente, designato dal Ministro della Cultura, d'intesa con il Presidente della Giunta della Regione Sardegna;
 - b) 2 (due) componenti designati dal Ministro della cultura;
 - c) 2 (due) componenti designati dalla Regione Sardegna;
 - d) 1 (un) componente designato dal Comune di Cabras, Vice Presidente di diritto.
 3. I componenti del Consiglio di amministrazione vengono nominati con decreto del Ministro della cultura.
 4. Tutti i componenti del Consiglio di amministrazione restano in carica cinque esercizi e possono essere confermati non più di una volta, salvo revoca da parte del soggetto che li ha nominati, prima della scadenza del mandato.
 5. In caso di revoca di tutti i componenti rappresentanti dei Fondatori, l'intero Consiglio s'intende decaduto e dovrà essere ricostituito ai sensi del presente Statuto.
 6. Il membro del Consiglio di amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, si procede alla designazione di un nuovo Consigliere, nel rispetto dei criteri di nomina di cui al secondo comma del presente articolo, che resterà in carica sino al termine di scadenza naturale del mandato dell'organo. In caso di vacanza della maggioranza dei Consiglieri, tutti i componenti il Consiglio di amministrazione si considereranno dimissionari e resteranno in carica sino alla nomina del nuovo Consiglio.
 7. Il Consiglio si riunisce almeno tre volte all'anno, nonché ogniqualvolta se ne ravvisi l'opportunità o ad istanza scritta presentata al Presidente da parte di almeno un terzo dei componenti.
 8. Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti. Il Consiglio delibera a maggioranza dei componenti presenti. In caso di parità dei voti, prevale quello del Presidente o di chi ne fa le veci.
 9. Per le deliberazioni concernenti lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, le modifiche statutarie, l'approvazione del Regolamento di cui all'articolo 9, l'ammissione e l'esclusione dei Sostenitori, l'entità dei rimborsi e della remunerazione di cui all'articolo 19 il Consiglio delibera con la maggioranza dei 2/3 dei componenti.
 10. L'avviso di convocazione, con l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo e dell'ora, deve essere inviato ai Consiglieri, ai componenti dell'Organo di revisione e al Direttore almeno 10 giorni lavorativi prima di quello fissato per la riunione. Nei casi di particolare urgenza, la convocazione può avvenire con semplice preavviso di 48 ore, gli ordinari sistemi di posta certificata.
 11. Su specifici argomenti possono essere sentiti dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Presidente, i Sostenitori per una valutazione congiunta.

ARTICOLO 14

Competenze e poteri del Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione è l'organo cui spettano tutti i poteri inerenti la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione necessari per il raggiungimento degli scopi della Fondazione.
2. Al Consiglio di amministrazione spettano, in particolare, i seguenti compiti:
 - delibera l'acquisto di beni e servizi necessari per lo svolgimento delle attività;

- delibera l'accettazione di donazioni e lasciti;
 - dispone l'impiego dei fondi patrimoniali;
 - assume le decisioni in ordine alla stipula dei contratti e delle convenzioni necessarie per lo svolgimento delle attività, e approva il regolamento che disciplina l'organizzazione del lavoro, incluso il reclutamento del personale;
 - delibera criteri e disposizioni relativamente al funzionamento interno;
 - delibera in merito alle erogazioni da effettuare;
 - delibera in merito a finanziamenti e mutui, locazioni e ad ogni operazione bancaria necessaria o utile per il raggiungimento delle finalità istituzionali e per il funzionamento della Fondazione;
 - delibera su qualsiasi altro oggetto attinente alla gestione della Fondazione;
 - nomina il Direttore definendone i limiti delle competenze;
 - approva, su proposta del Direttore, il bilancio consuntivo e preventivo;
 - delibera l'adesione dei Sostenitori e dei Partecipanti;
 - delibera l'esclusione dei Sostenitori e dei Partecipanti;
 - approva il Regolamento di cui all'articolo 9;
 - propone al Consiglio di Indirizzo le modifiche statutarie;
 - approva il/i piano/i e programmi di valorizzazione, comprensivi degli ambiti operativi di intervento e delle linee generali di indirizzo delle attività della Fondazione, sentito il Consiglio di Indirizzo;
 - approva annualmente la relazione sulle attività svolte dalla Fondazione;
 - delibera la misura dei compensi annui e dei rimborsi di cui all'articolo 19;
 - propone al Consiglio di Indirizzo lo scioglimento della Fondazione nei casi previsti dalla legge e dal presente Statuto e la devoluzione del patrimonio.
3. Il Consiglio di amministrazione può conferire speciali incarichi al Presidente, ai componenti del Consiglio stesso senza oneri per la Fondazione e definisce i limiti delle competenze del Direttore.

ARTICOLO 15

Consiglio di indirizzo

1. Il Consiglio di indirizzo è composto da 6 (sei) membri: dal Presidente del Consiglio di amministrazione, da un membro designato dal Ministro della cultura, dal Presidente della Regione Sardegna o da un suo delegato, dal Sindaco del Comune di Cabras, da un membro designato dai Sostenitori e da un membro designato dai Partecipanti e dura in carica cinque anni.
2. Assume la carica di Presidenza il Sindaco di Cabras pro-tempore.
 2. Il Consiglio di indirizzo è competente in ordine alla determinazione dei programmi, delle priorità e degli obiettivi della fondazione e in merito alla verifica dei risultati. In particolare il Consiglio di indirizzo provvede a:
 - a) deliberare le modifiche statutarie proposte dal Consiglio di amministrazione;
 - b) deliberare sullo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio proposti dal Consiglio di amministrazione, ferme le competenze dell'autorità governativa a norma di legge
 - c) esprimere un parere non vincolante sui piani, sui programmi di valorizzazione e sulle linee generali di indirizzo delle attività della Fondazione;
 - d) approvare annualmente la relazione sulle attività svolte dalla Fondazione;
3. Il Consiglio di indirizzo si riunisce almeno due volte l'anno, nonché ogni qualvolta se ne ravvisi

l'opportunità o ad istanza scritta presentata al Presidente da parte di almeno la metà dei componenti. Il Presidente provvede ad inviare ai Consiglieri, ai componenti dell'Organo di revisione e al Direttore, almeno 10 giorni lavorativi prima di quello fissato per la riunione, l'avviso di convocazione, con l'indicazione dell'ordine del giorno, il luogo e l'ora.

4. Il Consiglio di indirizzo è validamente costituito in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei componenti e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Il Consiglio di indirizzo delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente o in sua assenza del Consigliere più anziano.

ARTICOLO 16

L'organo di revisione

1. L'Organo di revisione è composto da 3 (tre) componenti effettivi e 2 (due) componenti supplenti individuati tra soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili.
2. La composizione dell'Organo di revisione è così articolata:
 - 1 componente effettivo e 1 componente supplente nominati dal Ministro della cultura,
 - 1 componente effettivo e 1 componente supplente nominati dalla Regione Sardegna,
 - 1 componente effettivo nominato dal Ministero dell'economia e delle finanze.
3. Tutti i componenti del Collegio dei revisori restano in carica tre esercizi e possono essere rinnovati non più di una volta, salvo revoca da parte del soggetto che li ha nominati, prima della scadenza del mandato. In caso di dimissioni o decadenza, i revisori cessati vengono sostituiti dai supplenti, con precedenza del più anziano di età. Essi durano in carica fino alla scadenza del mandato del revisore sostituito. Il potere di revoca dei componenti del Collegio spetta agli organi che li hanno designati.
4. L'Organo di revisione provvede al riscontro della gestione finanziaria, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esprime il proprio parere mediante apposite relazioni sui bilanci preventivi e consuntivi.
5. I componenti dell'Organo di revisione possono partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di amministrazione.

ARTICOLO 17

Il Direttore e la struttura organizzativa

1. Il Direttore della Fondazione è individuato attraverso selezione pubblica mediante procedura comparativa con apposita commissione che formula una terna di candidati idonei ed è poi nominato dal Consiglio di amministrazione.
2. Al Direttore competono poteri di proposta e di impulso in merito agli obiettivi e ai programmi di attività della Fondazione, nonché le funzioni di amministrazione e i compiti di gestione della Fondazione nei limiti fissati dal Consiglio di amministrazione ai sensi del precedente art. 14 comma 2, anche nell'ambito del regolamento di cui all'art. 9, nonché le funzioni ed i compiti previsti nel regolamento di organizzazione.
3. Il Direttore partecipa senza diritto di voto alle riunioni di tutti gli organi della Fondazione.
4. La struttura organizzativa è definita nel regolamento di organizzazione, che disciplinerà le funzioni amministrative, tecniche e finanziarie.

ARTICOLO 18

Consiglio scientifico

1. La Fondazione si avvale dell'attività di un Consiglio scientifico.
2. Il Consiglio è composto da 5 (cinque) componenti tra personalità di riconosciuto prestigio nel campo della cultura e dell'arte che, per professionalità, competenza ed esperienza, in particolare nei settori di attività della Fondazione, possano efficacemente contribuire al perseguimento dei fini istituzionali. La composizione del Consiglio scientifico è così articolata:
 - 1(un) componente, con funzioni di Presidente, designato dal Ministro della cultura;
 - 1 (un) componente designato dal Presidente della Giunta della Regione Sardegna;
 - 1 (un) componente designato dal Comune di Cabras;
 - 1 (un) componente designato dal Rettore dell'Università di Cagliari; -
 - 1 (un) componente designato dal Rettore dell'Università di Sassari.
3. Il Consiglio scientifico svolge una funzione tecnico-consultiva in merito alla predisposizione del/i piano/i piani e sui programmi di valorizzazione da sottoporre all'approvazione del Consiglio di amministrazione.
4. I componenti del Consiglio scientifico durano in carica cinque esercizi e possono essere rinominati una sola volta.
5. Il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti.

ARTICOLO 19

Remunerazione

1. Le cariche di Presidente, di Consigliere di amministrazione, di Consigliere di Indirizzo e di componente del Consiglio scientifico non sono remunerate. La carica di componente dell'Organo di revisione è remunerata nei termini previsti dalle disposizioni di legge.
2. Ai titolari delle cariche di cui al comma precedente spetta il rimborso delle spese sostenute, connesse alle attività della Fondazione e documentate, nella misura stabilita dal Consiglio di amministrazione, sentito l'Organo di revisione, in conformità della normativa vigente.
3. Al Direttore spetta una remunerazione annua nella misura stabilita dal Consiglio di amministrazione, con deliberazione assunta con la maggioranza di cui all'articolo 13, comma 9, sentito l'Organo di revisione, e che, in ogni caso, non potrà superare l'importo previsto nel regolamento di organizzazione, nel rispetto delle norme e del contratto collettivo nazionale applicabile alla fondazione.

ARTICOLO 20

Fondo di dotazione e Fondo di gestione

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito da un Fondo di dotazione indisponibile e da un Fondo di gestione disponibile per la gestione d'esercizio.
2. Rientrano nel Fondo di dotazione indisponibile:
 - a) i diritti d'uso sui beni mobili e immobili concessi dal Ministero della cultura, dal Comune di Cabras e da altri soggetti proprietari;
 - b) i conferimenti in denaro, beni, diritti effettuati in sede di atto costitutivo dai Fondatori ovvero dai Sostenitori all'atto dell'adesione destinati all'incremento del Fondo medesimo;

- c) ulteriori beni mobili e/o immobili che nell'atto costitutivo o successivamente siano conferiti in proprietà ovvero in uso permanente alla Fondazione, ovvero siano da quest'ultima acquisiti;
 - d) i lasciti, le donazioni e le erogazioni di qualsiasi genere, destinati ad incremento del Fondo stesso.
3. Il Fondo di dotazione è totalmente vincolato al perseguimento delle finalità statutarie ed è impiegato dalla Fondazione con modalità idonee a preservarne il valore, svolgere attività istituzionali e garantirne la continuazione nel tempo.
4. Rientrano nel Fondo di gestione per la gestione d'esercizio:
- a. i conferimenti in denaro, beni, diritti effettuati in sede di atto costitutivo dai Fondatori ovvero all'atto dell'adesione dai Sostenitori destinati alla gestione della Fondazione;
 - b. i contributi annuali effettuati dai Fondatori, dai Sostenitori;
 - c. i contributi effettuati dai Partecipanti;
 - d. contribuzioni, assegnazioni, anche a titolo di sponsorizzazione, e ogni altra liberalità da parte di membri della Fondazione o di soggetti esterni che non siano espressamente destinate al Fondo di dotazione;
 - e. contributi attribuiti dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici a titolo di concorso alle spese di funzionamento e di realizzazione degli scopi della Fondazione;
 - f. i proventi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse della Fondazione;
 - g. appositi fondi di gestione di entità non inferiore a quella di volta in volta deliberata dal Consiglio di amministrazione, costituiti da persone fisiche o giuridiche e vincolati all'attuazione di uno specifico progetto e/o attività coerenti con il fine istituzionale della Fondazione;
 - h. risorse provenienti a qualsiasi titolo da qualunque fonte.
5. Il Fondo di gestione è impiegato per il funzionamento della Fondazione e per il raggiungimento dei suoi scopi.
6. La determinazione delle modalità con le quali i Fondatori si impegnano a concorrere al finanziamento delle spese di funzionamento e di attività della Fondazione nonché a garantirne la copertura delle spese di investimento sono definite nell'atto costitutivo per il primo biennio e, per il prosieguo, con il regolamento di cui all'articolo 9 ovvero con deliberazione del Consiglio di amministrazione.

ARTICOLO 21

Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
2. Entro tale termine il Consiglio di amministrazione approva il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 30 aprile successivo il rendiconto economico e finanziario di quello decorso. Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'approvazione del rendiconto può avvenire entro il 30 giugno. Copia del bilancio di esercizio, unitamente al verbale della seduta in cui è stato approvato, dovrà essere depositata nei modi di legge. Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per il ripiano di eventuali perdite di gestione precedenti, ovvero per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.
3. Durante la vita della Fondazione è fatto divieto alla Fondazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili od avanzi di gestione nonché fondi e riserve ai Fondatori, ai Sostenitori, ai

Partecipanti e agli amministratori, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

ARTICOLO 22

Vigilanza

1. Il Ministero della cultura esercita la vigilanza sulla Fondazione a norma degli artt.13 e 14 del D.M. 27 novembre 2001 n. 491 e a norma dell'art. 2, comma 3 del D.M. 27 marzo 2015 e nel rispetto delle previsioni di cui al D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

ARTICOLO 23

Durata ed estinzione della Fondazione

1. La Fondazione è costituita per la durata di 30 (*trenta*) anni e potrà essere rinnovata con atto sottoscritto dai Fondatori, sulla base dei risultati conseguiti dalla Fondazione stessa.
2. La Fondazione si estingue se lo scopo della Fondazione stessa diviene impossibile o se il patrimonio diviene insufficiente e, in generale, quando ricorrano le cause di estinzione previste dal codice civile e dalle leggi speciali.
3. In caso di estinzione, da qualsiasi causa determinata, i beni concessi in uso dal Ministero della cultura ovvero dai Fondatori ovvero dai Sostenitori, così come le dotazioni finanziarie accordate dagli stessi (in quota parte rispetto alle risorse ancora disponibili), ritornano nella disponibilità di questi ultimi, mentre i beni acquisiti in proprietà dalla Fondazione, così come eventuali dotazioni finanziarie acquisite da altri soggetti nel corso dell'attività, vengono devoluti, con deliberazione del Consiglio di amministrazione, che ne individua il liquidatore, ad altro ente che persegua finalità analoghe a quelle della Fondazione estinta.

ARTICOLO 24

Disposizioni finali

1. Il Consiglio di amministrazione adotta il Regolamento di cui all'art. 9 presente del presente Statuto e per ogni ulteriore aspetto relativo al funzionamento interno della Fondazione entro 60 giorni dalla costituzione della Fondazione.
2. Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali vigenti in materia.